



REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO E LA DISCIPLINA DEI RICERCATORI E DELLE RICERCATRICI
A TEMPO DETERMINATO PRESSO LA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO E LA DISCIPLINA DEI RICERCATORI E DELLE RICERCATRICI A TEMPO DETERMINATO PRESSO LA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA

*Emanato con D.D. n. 630 del 27/09/2011;
modificato con D.R. n. 214 del 07/05/2014;
modificato con D.R. n. 54 del 30/01/2018;
modificato con D.R. n. 384 del 19/06/2018;
modificato con D.R. n. 220 del 28/03/2023;
modificato con D.R. n. 327 del 15/05/2023.*

Art. 1 (Finalità)

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 24 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240 e ss. mm. e dell'art. 14 del D.L. 30 aprile 2022 n. 36 convertito, con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022 n. 79, in armonia con i principi generali stabiliti dalla Carta Europea dei Ricercatori (Raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee dell'11/03/2005 nel rispetto della Direttiva Comunitaria n. 70/1999 (Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato) il reclutamento, il regime giuridico e il trattamento economico dei/le ricercatori/trici a tempo determinato.

Art. 2 (Tipologie contrattuali)

1. Il rapporto di lavoro che s'instaura tra la Scuola e il/la ricercatore/trice a tempo determinato è disciplinato da un contratto di lavoro subordinato di diritto privato avente ad oggetto lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti.
2. I contratti stipulati con i/le ricercatori/trici a tempo determinato possono essere di due tipi:
3. Contratti di tipo A, di cui alla lettera a) dell'art. 24, comma 3, della L. 240/2010 nella formulazione previgente l'entrata in vigore della legge 79/2022: di durata triennale prorogabili per soli due ulteriori anni, per una sola volta secondo quanto previsto dall'art. 14 del presente Regolamento. Le procedure per la stipula di questi contratti potranno essere indette fino al 29/06/2025 in attuazione delle misure previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché di quelle previste dal Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2021-2027;
4. Contratti di tipo B, di cui alla lettera b) dell'art. 24, comma 3, della L. 240/2010, nella formulazione previgente l'entrata in vigore della legge 79/2022, di durata triennale, non rinnovabili, riservati ai/le candidati/e che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a), ovvero che hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore/ssa di prima o di seconda fascia di cui all'art. 16 della L. 240/2010 ovvero che sono in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, o di assegni di ricerca di cui all'art. 22 della L. 240/2010, o di borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4 della legge 30 novembre 1989 n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri. Tali contratti possono essere stipulati, ai sensi dell'art. 29 comma 5 della L. 240/2010, anche con coloro che hanno usufruito per almeno 3 anni di contratti ai sensi dell'art. 1, comma 14, della Legge 4 novembre 2005 n. 230. È ammesso il cumulo dei periodi di attività svolti nell'ambito delle suddette tipologie al fine del raggiungimento dei tre anni di anzianità, purché non contemporanei. Le procedure per la stipula di contratti di tipo B possono essere indette fino al 29/06/2023 e successivamente solo per le posizioni da bandire sulla base delle risorse e nei periodi di riferimento dei piani straordinari di cui all'articolo 1, comma 400, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'articolo 6, comma 5-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla



**REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO E LA DISCIPLINA DEI RICERCATORI E DELLE RICERCATRICI
A TEMPO DETERMINATO PRESSO LA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA**

legge 28 febbraio 2020, n. 8, all'articolo 238 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché all'articolo 1, comma 297, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

5. I contratti, sia di tipo A sia di tipo B, possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito. I/Le ricercatori/trici B assunti/e con regime di tempo pieno possono transitare, per gli anni accademici successivi a quello della presa di servizio, al regime a tempo definito, previa domanda da presentare al/la Rettore/trice sei mesi prima dell'inizio dell'anno accademico dal quale far decorrere l'opzione e con obbligo di mantenere il regime prescelto per almeno un anno accademico. Per i/le ricercatrici A, il regime di impegno previsto dal bando può essere modificato su richiesta motivata del/la ricercatore/trice al/la Rettore/trice, previo parere favorevole dell'Istituto/Centro Interdisciplinare di adesione e, in caso di passaggio da tempo definito a tempo pieno, il Consiglio di Amministrazione deve attestare la copertura finanziaria della maggiore spesa. Tale procedura si applica anche ai/le ricercatori/trici B assunti a tempo definito che chiedessero di transitare al regime a tempo pieno.

Art. 3

(Modalità di presentazione delle richieste e finanziamento dei posti)

1. L'attivazione di contratti di tipo A è prioritariamente finanziata a valere su risorse proprie degli Istituti/Centri Interdisciplinari non riconducibili al Fondo di Funzionamento Ordinario. Il/la Direttore/trice/Coordinatore/trice di Istituto/Centro Interdisciplinare, su istanza del/la titolare dei fondi e a seguito di apposita delibera del competente organo dell'Istituto/Centro Interdisciplinare, presenta al Senato Accademico motivata richiesta di attivazione del posto, una volta acquisito il parere del Consiglio della Classe Accademica di riferimento in merito alle attività didattiche da svolgere. Il Senato Accademico propone quindi l'attivazione delle selezioni al Consiglio di Amministrazione che delibera in merito alla copertura economica dei costi delle posizioni. Qualora i contratti vengano attivati in attuazione di misure previste dal Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2021-2027, e comunque in coerenza con le tematiche ad esso riferibili, la richiesta di attivazione deve esplicitare tali aspetti.

2. I contratti di tipo B possono essere finanziati, in tutto o in parte, con risorse derivanti dal Fondo di Funzionamento Ordinario. La loro attivazione avviene successivamente all'approvazione da parte del Senato, su proposta del/la Rettore/trice, del Piano annuale del reclutamento secondo le modalità previste nell'art. 2 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia.

3. Nell'ambito del Piano annuale di reclutamento è possibile prevedere l'attivazione di contratti di tipo A finanziati con risorse derivanti dal Fondo di Funzionamento Ordinario o altre risorse che la Scuola mette a disposizione degli Istituti/Centri Interdisciplinari nell'ambito di appositi interventi in attuazione delle misure previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché di quelle previste dal Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2021-2027.

4. I contratti possono essere finanziati anche con specifiche risorse a carico di altri soggetti pubblici o privati derivanti da apposite convenzioni pluriennali perfezionate prima dell'indizione delle procedure di selezione, di importo non inferiore al costo quindicennale per i posti di ricercatore/trice di tipo B, purché banditi entro il 29 giugno 2023, ovvero di importo e durata non inferiore a quella del contratto per i posti di ricercatore/trice di tipo A. Il soggetto finanziatore deve garantire l'integrale copertura dei costi, comprensivi degli oneri a carico della Scuola e degli eventuali miglioramenti economici che dovessero essere disposti dalla normativa pro tempore vigente.



**REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO E LA DISCIPLINA DEI RICERCATORI E DELLE RICERCATRICI
A TEMPO DETERMINATO PRESSO LA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA**

5. Nel caso in cui il finanziatore sia un ente privato e scelga di corrispondere l'importo in più rate, dovrà sottoscrivere idonea fideiussione bancaria o assicurativa corrispondente all'importo non erogato all'atto della sottoscrizione.

6. La richiesta di attivazione dei contratti di tipo A deve contenere:

- a) le motivazioni di carattere scientifico e didattico che determinano l'esigenza di attivazione della posizione, ivi compresa la riconducibilità delle attività alle tematiche riferibili al PNR, qualora finanziato con risorse diverse da quelle derivanti dal PNR e dal PNRR;
- b) la specificazione del gruppo scientifico disciplinare e di un eventuale profilo esclusivamente mediante l'indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
- c) l'indicazione della fonte di finanziamento per tutta la sua durata e degli eventuali progetti/programmi di ricerca nel cui ambito si svolgeranno le attività del/la ricercatore/trice, la Classe Accademica di afferenza e l'Istituto/Centro cui aderirà e nel cui ambito svolgerà le sue attività;
- d) le attività oggetto del contratto;
- e) il regime di impegno (tempo pieno o definito);
- f) i requisiti di ammissione alla procedura;
- g) l'eventuale prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera;
- h) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che i/le candidati/e possono presentare; tale numero non potrà essere comunque inferiore a dodici;
- i) la previsione di una eventuale proposta di progetto di ricerca che il/la candidato/a vorrebbe realizzare nell'ambito delle attività di ricerca definite dal bando;
- j) per i/le ricercatori/trici di area medica l'eventuale previsione dello svolgimento di attività assistenziale, secondo le modalità di cui al successivo art. 5 bis e il titolo di studio richiesto per lo svolgimento di tale attività;
- k) la richiesta della formulazione di una graduatoria di idonei che avrà validità per un periodo di sei mesi, che potrà essere utilizzata esclusivamente in caso di rinuncia del/la vincitore/trice o sue dimissioni presentate entro il suddetto periodo.

7. La richiesta di attivazione delle selezioni di tipo B presentata dal/la Direttore/trice dell'Istituto o dal/la Coordinatore/trice del Centro Interdisciplinare o dal/la Rettore/trice deve contenere:

1. la specificazione del gruppo scientifico-disciplinare e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
2. l'area nel cui ambito si svolgerà l'attività di ricerca del/la titolare del contratto;
3. il regime di impegno (tempo pieno o definito);
4. i requisiti di ammissione alla procedura;
5. l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che i/le candidati/e possono presentare; tale numero non potrà essere comunque inferiore a dodici;
6. la previsione di una eventuale proposta di progetto di ricerca che il/la candidato/a vorrebbe realizzare nell'ambito delle attività di ricerca definite dal bando;
7. per il reclutamento di ricercatori/trici di area medica l'eventuale previsione dello svolgimento di attività assistenziale, secondo le modalità di cui al successivo art. 5 e il titolo di studio richiesto per lo svolgimento di tale attività



**REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO E LA DISCIPLINA DEI RICERCATORI E DELLE RICERCATRICI
A TEMPO DETERMINATO PRESSO LA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA**

**Art. 4
(Requisiti)**

1. Alle procedure di selezione sono ammessi coloro che sono in possesso del dottorato di ricerca o titolo equivalente, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica. Ai fini della procedura di selezione, l'equivalenza dei titoli di studio conseguiti all'estero, se non disposta per legge e per i soli fini concorsuali, è decisa dalla Commissione di cui al successivo art. 7. I contratti di tipo B sono riservati ai soggetti in possesso anche degli ulteriori requisiti previsti dall'art. 2, comma 2, lett. b del presente Regolamento.
2. Sono esclusi dalla partecipazione i soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori/sse di prima o seconda fascia o come ricercatori/trici universitari/e ancorché cessati/e dal servizio.
3. Non sono ammessi alla selezione coloro che abbiano prestato servizio, anche in modo non continuativo, in qualità di assegnisti/e di ricerca o ricercatori/trici a tempo determinato ai sensi degli artt. 22 e 24 della L. 240/2010 nella formulazione previgente l'entrata in vigore della legge 79/2022, per periodi che, sommati alla durata del contratto bandito, superino la durata massima dei 12 anni. Per le finalità di cui al presente articolo, si fa riferimento al servizio prestato presso la Scuola, altro ateneo o enti di cui al comma 1 dell'art. 2 della L. 240/2010.
4. Non possono altresì partecipare alla selezione coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un/a professore/ssa appartenente alla Classe di afferenza o con il/la Rettore/trice, il/la Direttore/trice Generale o un/a componente del Senato Accademico o del Consiglio di Amministrazione della Scuola. Restano ferme ulteriori disposizioni previste dal Codice etico della Scuola.

**Art. 5
(Bandi di Concorso)**

1. Il bando di indizione della procedura di valutazione viene pubblicato sul sito istituzionale della Scuola, del Ministero, dell'Unione Europea e sulla Gazzetta Ufficiale mediante avviso. Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a 30 giorni dalla data di pubblicazione sul sito del Ministero.
2. Il bando deve contenere in forma sintetica:
 - a) i requisiti di partecipazione e i titoli preferenziali;
 - b) il gruppo scientifico disciplinare e un eventuale profilo, determinato esclusivamente tramite il riferimento a uno o più settori scientifico-disciplinari;
 - c) per i contratti di tipo A, la Classe Accademica di afferenza, l'Istituto/Centro Interdisciplinare presso il quale il/la ricercatore/trice svolgerà la propria attività; per i contratti di tipo B, la Classe Accademica di afferenza e l'Istituto/Centro Interdisciplinare solo nel caso in cui sia stata già previsto nel Piano di reclutamento;
 - d) le modalità telematiche di presentazione delle domande, dei titoli e delle pubblicazioni, in conformità con le disposizioni vigenti in materia di documentazione amministrativa;
 - e) le attività di ricerca, didattiche, didattiche integrative e di servizio agli studenti previste;
 - f) la tipologia contrattuale e il regime di impiego la durata contrattuale;
 - g) il trattamento economico e previdenziale previsto per legge;
 - h) l'indicazione della lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza e oggetto della prova orale per il tipo A e del seminario per il tipo B;
 - i) l'eventuale indicazione di un numero massimo di pubblicazioni che i/le candidati/e possono presentare; tale numero non potrà essere comunque inferiore a dodici;
 - j) le modalità di convocazione dei/le candidati/e ammessi/e alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica;



**REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO E LA DISCIPLINA DEI RICERCATORI E DELLE RICERCATRICI
A TEMPO DETERMINATO PRESSO LA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA**

- k) l'eventuale richiesta di presentazione di una proposta di progetto di ricerca che il/la candidato/a propone di realizzare nell'ambito delle attività di ricerca definite dal bando;
- l) per i/le ricercatori/trici di area medica, l'eventuale previsione dello svolgimento di attività assistenziale secondo le modalità di cui al successivo art. 5 bis e il titolo di studio richiesto per lo svolgimento di tale attività;
- m) l'indicazione che si darà luogo alla formulazione di una graduatoria degli idonei.

Art. 5 bis

(Attività assistenziale dei/le ricercatori/trici di area medica)

1. Al fine di garantire il principio della inscindibilità delle funzioni di ricerca e di didattica con quelle assistenziali, la programmazione e il reclutamento dei/le ricercatori/trici di Tipo A e B in convenzione avviene sulla base di specifiche intese tra la Scuola e gli Enti convenzionanti ospitanti.
2. I/le ricercatori/trici di tipo A svolgono, di norma, attività assistenziale in relazione alle esigenze del progetto di ricerca con le modalità e i limiti previsti dagli appositi accordi tra la Scuola e gli Enti convenzionanti ospitanti; eventuali compensi aggiuntivi per lo svolgimento dell'attività assistenziale sono a carico di tali Enti.
3. I/le ricercatori/trici di tipo B svolgono attività assistenziale con le stesse modalità e il medesimo trattamento economico previsto per i/le ricercatori/trici a tempo indeterminato in convenzione.
4. Qualora sia funzionale alle esigenze del progetto e su richiesta dell'Ente convenzionante ospitante, anche i/le ricercatori/trici di tipo A possono svolgere attività assistenziale secondo quanto previsto dal comma 3.

Art. 6

(Commissioni giudicatrici)

1. Le Commissioni delle procedure di selezione sono nominate con decreto del/la Rettore/trice, e devono essere composte da almeno tre componenti assicurando il coinvolgimento maggioritario di soggetti esterni alla Scuola, anche stranieri, la presenza di rappresentanti di entrambi i generi ed il rispetto degli artt. 7 e 9 del Codice etico della Scuola.
2. Per le selezioni di ricercatori/trici di tipo A, i/le componenti della commissione, proposti/e dal/la Direttore/trice dell'Istituto o dal/la Coordinatore/trice del Centro Interdisciplinare, devono essere esperti/e delle discipline oggetto della selezione: professori/esse e ricercatori/trici, anche a tempo determinato, nonché ricercatori/trici di Enti di Ricerca.
3. Per le selezioni di ricercatori/trici di tipo B, la Commissione deve essere composta da professori/esse preferibilmente di prima fascia o ruoli equivalenti all'estero e, se provenienti da Atenei italiani, devono appartenere al gruppo scientifico disciplinare oggetto della selezione o al macrosettore di riferimento, assicurando la presenza di almeno un componente appartenente al Settore Scientifico Disciplinare della posizione, ove indicato. Possono essere inseriti in Commissione anche soggetti inquadrati nel profilo professionale di dirigente di ricerca o equiparabile in Istituzioni di Ricerca, anche straniere. Questi ultimi, così come i/le professori/esse in servizio presso Atenei stranieri, devono essere attivi in ambiti corrispondenti al gruppo scientifico disciplinare oggetto della selezione;
4. I/le componenti delle Commissioni che siano Professori/esse di I fascia in servizio alla Scuola o provenienti da altri Atenei italiani, devono essere in possesso degli indicatori necessari alla partecipazione alle commissioni per l'Abilitazione Scientifica Nazionale di cui all'art. 16 della legge 240/2010.
5. I/le componenti delle Commissioni delle selezioni di tipo A in servizio alla Scuola o in Atenei italiani, se Professori/esse di II Fascia devono essere in possesso degli indicatori necessari all'ottenimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale per la prima fascia e se ricercatori/trici di quelli per l'ottenimento della



**REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO E LA DISCIPLINA DEI RICERCATORI E DELLE RICERCATRICI
A TEMPO DETERMINATO PRESSO LA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA**

Abilitazione per la seconda Fascia.

6. I/le componenti delle Commissioni appartenenti a istituzioni di ricerca nazionali e internazionali o in servizio presso Atenei stranieri, attivi in ambiti corrispondenti a settori bibliometrici, devono essere in possesso degli indici per la nomina a commissari/e nell'ambito delle procedure di Abilitazione Scientifica Nazionale se ricoprono ruolo corrispondente a quello di professore/essa di prima fascia. Coloro che sono attivi/e in ambiti corrispondenti a settori non bibliometrici devono essere in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale, attestato dall'Istituto/ Centro Interdisciplinare proponente.

7. Non possono fare parte delle Commissioni professori/esse, ricercatori/trici in servizio presso Atenei italiani che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi del comma 7 dell'art. 6 della legge 240/2010 o che siano membri del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione della Scuola.

8. Nelle Commissioni delle selezioni per ricercatori/trici B, uno dei/le componenti dovrà essere designato dall'Istituto/Centro Interdisciplinare e sarà membro di diritto. I/le restanti due componenti della Commissione sono individuati/e mediante estrazione in una rosa di almeno cinque nominativi di soggetti esterni alla Scuola, di cui preferibilmente anche due stranieri. Nella rosa devono essere rappresentati entrambi i generi nella misura di almeno due componenti per ciascun genere. Qualora il membro designato appartenga a Settore Scientifico Disciplinare diverso da quello oggetto della selezione, nella rosa dovranno essere inseriti due nominativi di Professori/sse appartenenti a detto Settore e l'estrazione dovrà assicurare la nomina in commissione di almeno uno di essi.

9. La rosa è proposta dal Direttore/trice dell'Istituto/ Coordinatore/trice del Centro Interdisciplinare e potrà essere richiesta un'integrazione o proposta una modifica da parte del/la Rettore/trice e dalla commissione di supporto al reclutamento.

10. L'estrazione, che dovrà assicurare la presenza nella commissione di rappresentati di entrambi i generi, verrà effettuata dal/la Rettore/trice o suo/a delegato/a coadiuvato/a dagli uffici dell'Amministrazione e ne sarà redatto apposito verbale.

11. Le Commissioni concludono i propri lavori entro quattro mesi dal decreto di nomina. Il/la Rettore/trice può prorogare, per una sola volta e per non più di due mesi, il termine per la conclusione della procedura per comprovati motivi segnalati dal/la Presidente della Commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il/la Rettore/trice provvederà a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente.

12. La Commissione può svolgere parte dei suoi lavori anche avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale.

13. A seguito della nomina, la partecipazione ai lavori della Commissione costituisce obbligo d'ufficio per i/le componenti, fatta salva l'osservanza delle disposizioni in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi nonché i casi sopravvenuti di forza maggiore. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un/a componente per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivati e hanno effetto solo dopo il provvedimento di accettazione da parte del/la Rettore/trice.

14. Sono a carico della Scuola i costi legati al funzionamento della Commissione, nei limiti delle disponibilità di bilancio, oltre ad eventuali rimborsi spese legati a viaggio, vitto e alloggio.

**Art. 7
(Selezione dei/le candidati/e)**

1. I/le destinatari/e dei contratti sono selezionati mediante procedura pubblica, indetta con decreto del/la Rettore/trice attestante la copertura finanziaria per ciascuna posizione bandita.

2. La selezione viene effettuata mediante la valutazione preliminare dei candidati e delle candidate con motivato giudizio analitico di insieme per ciascuna di queste categorie: titoli, curriculum e produzione scientifica, ivi



**REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO E LA DISCIPLINA DEI RICERCATORI E DELLE RICERCATRICI
A TEMPO DETERMINATO PRESSO LA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA**

compresa la tesi di dottorato. Ai sensi dell'art. 24, comma 2, lett. c, della L. 240/2010 i criteri e i parametri della valutazione sono individuati sulla base del Decreto Ministeriale del 25 maggio 2011 n. 243.

3. A seguito della valutazione preliminare, i candidati e le candidate comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi, e comunque non inferiore a sei unità per ciascuna posizione bandita, sono ammessi/e alla discussione pubblica con la Commissione. Qualora il numero dei/le candidati/e partecipanti alla selezione sia pari o inferiore a sei, essi/e sono tutti ammessi/e alla discussione pubblica, senza la preventiva valutazione preliminare.

4. La Commissione, nella prima riunione, se il numero dei candidati e delle candidate è superiore a sei, predetermina i criteri da utilizzare per la valutazione preliminare degli/le stessi/e e l'individuazione di quelli/e da ammettere alla discussione pubblica. In ogni caso, la Commissione definisce i criteri specifici da utilizzare per l'attribuzione di un punteggio ai titoli, a ciascuna delle pubblicazioni presentate alla valutazione complessiva della produzione scientifica del/la candidato/a a seguito della discussione, avendo a riferimento i criteri e i parametri stabiliti dal succitato D.M. 243/2011. Alla valutazione del progetto di ricerca, ove previsto dal bando, è riservato almeno un terzo del punteggio previsto dalla Commissione per la valutazione complessiva della produzione scientifica del/la candidato/a. Nelle selezioni per ricercatori/trici A la Commissione stabilisce le modalità di accertamento della conoscenza della lingua straniera prevista dal bando e nelle selezioni per ricercatori/trici B la durata e le modalità di svolgimento del seminario volto ad accertare la conoscenza della lingua straniera.

5. La Commissione stabilisce il punteggio minimo per il superamento della selezione.

6. Oggetto della discussione pubblica sono i titoli e le pubblicazioni presentate dal/la candidato/a e l'eventuale progetto di ricerca se previsto dal bando. La Commissione attribuisce i punteggi solo successivamente alla discussione pubblica con i/le candidati/e, modulandoli alla luce:

- a) dei criteri specifici di cui al secondo paragrafo del comma 4;
- b) dell'apporto individuale del/la candidato/a, considerato anche in termini di originalità, innovatività e rigore metodologico di ciascuna pubblicazione; a questo criterio verrà attribuita particolare rilevanza nel caso di partecipazione a lavori in collaborazione;
- c) del principio di normalizzazione della produzione scientifica rispetto all'età accademica dei/le candidati/e, tenendo in considerazione i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.

7. Nel corso della discussione la Commissione accerterà la conoscenza della lingua inglese secondo le modalità definite nella riunione preliminare per le selezioni di tipo A e per le selezioni di tipo B, assistendo a un seminario che verrà condotto dal/la candidato/a per la durata e con le modalità stabilite dalla Commissione nella riunione preliminare.

8. Al termine della discussione, la Commissione:

- a) valuta i/le candidati/e, per i/le quali ha accertato la conoscenza della lingua straniera prevista dal bando attribuendo, secondo quanto stabilito nella prima riunione in riferimento ai criteri e ai parametri di cui al succitato D.M. 243/2011, un punteggio ai titoli, a ciascuna delle pubblicazioni presentate e alla valutazione complessiva della produzione scientifica, comprensiva dell'eventuale progetto di ricerca di cui all'art. 4 comma 2, lett. k;
- b) indica il/la vincitore/trice di ciascuna posizione bandita e formula, se previsto dal bando, una graduatoria di idonei/e, che avrà validità per un periodo di sei mesi, che potrà essere utilizzata esclusivamente in caso di rinuncia del/la vincitore/trice o sue dimissioni presentate entro il suddetto periodo. È possibile procedere alla copertura di posti di ricercatore/trice a tempo determinato di tipo B mediante chiamata diretta esclusivamente nei casi e con le modalità previsti dalla vigente normativa.



**REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO E LA DISCIPLINA DEI RICERCATORI E DELLE RICERCATRICI
A TEMPO DETERMINATO PRESSO LA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA**

Art. 8

(Approvazione atti e proposta di chiamata)

1. Gli atti della Commissione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni e sono approvati con decreto del/la Rettore/trice entro 30 giorni dalla consegna. L'esito della selezione è reso pubblico sul sito istituzionale della Scuola.
2. A seguito dell'approvazione degli atti da parte del/la Rettore/trice, in caso di contratti di tipo A, il Consiglio dell'Istituto/Centro interdisciplinare richiedente formula, con delibera adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima, di seconda fascia e dei ricercatori, la proposta di chiamata del/la vincitore/trice al Consiglio di Amministrazione.
3. Nel caso di contratti di tipo B il Senato Accademico, nella composizione allargata prevista dall'art. 22 comma 4 dello Statuto propone la chiamata al Consiglio di Amministrazione. Essa si intende approvata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima, di seconda fascia e dei ricercatori convocati alla riunione.
4. L'approvazione della chiamata è subordinata alla sussistenza della relativa copertura finanziaria nelle modalità previste dalla legge per tempo vigente.
5. Nel caso in cui l'Istituto/Centro Interdisciplinare o il Senato ometta di deliberare, non potrà avviare nuove procedure selettive per lo stesso settore scientifico disciplinare per almeno un anno dalla data di approvazione degli atti della selezione interessata.
6. La Scuola può procedere alla stipula di contratti di ricercatore/trice a tempo determinato di tipo A con studiosi selezionati da Enti/Istituzioni, di natura pubblica, italiani (Ministeri, Regione, Enti di Ricerca), europei o internazionali, nell'ambito di programmi di ricerca da essi promossi, che prevedano esplicitamente l'assunzione del vincitore con contratto di lavoro di tipo subordinato a valere sui fondi appositamente assegnati.

Art. 9

(Rapporto di lavoro)

1. Il rapporto che si instaura tra la Scuola e il/la ricercatore/trice è disciplinato da un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, avente ad oggetto lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, stipulato ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, anche per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale.
2. I contratti non possono in ogni caso essere stipulati con i soggetti legati da un rapporto di unione civile, parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un/una professore/ssa appartenente alla Classe Accademica o con il/la Rettore/trice, il/la Direttore/trice Generale o un/a componente del Senato Accademico o del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
3. La stipula dovrà avvenire, in assenza di specifiche disposizioni, entro i 30 giorni successivi alla delibera di approvazione della chiamata. Il contratto di lavoro, redatto in forma scritta, è sottoscritto dal/la ricercatore/trice e dal/la Rettore/trice.
4. Il contratto individuale di lavoro dovrà prevedere:
 - a) la tipologia di riferimento ex art. 2, comma 2, del presente regolamento;
 - b) il regime di impiego (tempo pieno o definito);
 - c) la durata del rapporto di lavoro;
 - d) il gruppo scientifico disciplinare, la Classe Accademica di appartenenza e nel caso di contratti di tipo A, l'Istituto/Centro Interdisciplinare di adesione;
 - e) le modalità di svolgimento delle attività didattiche affidate al/la ricercatore/trice a tempo determinato;
 - f) il trattamento economico e previdenziale previsto, ai sensi della normativa vigente;



**REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO E LA DISCIPLINA DEI RICERCATORI E DELLE RICERCATRICI
A TEMPO DETERMINATO PRESSO LA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA**

- g) i diritti e doveri del titolare del contratto di ricercatore/trice a tempo determinato;
 - h) il riferimento alle clausole di risoluzione previste al successivo art. 11 del presente regolamento.
5. Il/la titolare del contratto viene assicurato/a, ai fini previdenziali, all'INPS – Gestione ex INPDAP, che provvederà anche alla liquidazione del trattamento di fine rapporto.

Art. 10

(Compiti dei ricercatori a tempo determinato)

1. L'impegno orario complessivo del/la titolare del contratto è quantificato in 1500 ore per il regime a tempo pieno e 750 ore per il regime a tempo definito. L'impegno orario annuo riferito allo svolgimento delle attività di didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime a tempo pieno e a 200 ore per il regime di impegno a tempo definito.
2. Le attività didattiche dei/le ricercatori/trici sono svolte nell'ambito del gruppo scientifico disciplinare oggetto della procedura, secondo quanto indicato nel contratto e sono regolate dal Regolamento per l'impegno didattico del personale docente e ricercatore della Scuola.
3. Il/la ricercatore/trice, al termine di ogni anno di contratto, è tenuto/a a presentare al Direttore/trice/Coordinatore/trice dell'Istituto/Centro di adesione, sentito, per le attività di competenza, il/la Preside della Classe, una relazione sull'attività di ricerca e didattica svolte, vistata, per il tipo A, dal/la Responsabile dei fondi sui quali grava il contratto.
4. Il /La ricercatore/trice B, la cui posizione non sia stata assegnata nel Piano di Reclutamento a un Istituto/Centro Interdisciplinare, è tenuta a presentare richiesta di adesione a un Istituto/Centro Interdisciplinare entro un mese dalla presa di servizio.
5. L'Istituto/Centro di adesione, dopo la presa di servizio, concorda con il/la titolare del contratto di tipo B gli obiettivi di ricerca, didattica e terza missione da conseguire durante il contratto. Tali obiettivi sono validati dal Senato Accademico e costituiscono un elemento di valutazione dell'attività svolta durante il contratto al momento dell'attivazione della procedura prevista dall'art. 24 comma 5 della legge 240/2010.

Art. 11

(Durata e risoluzione del rapporto di lavoro)

1. La durata dei contratti per "ricercatore a tempo determinato" è determinata dal contratto individuale di lavoro, tenendo conto di quanto previsto dal bando di concorso e dall'art. 2, comma 2, del presente regolamento.
2. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del presente regolamento e degli assegni di ricerca stipulati ai sensi dell'art. 22 della L. 240/2010, nella formulazione previgente l'entrata in vigore della legge 240/2010, intercorsi anche con Atenei diversi - statali, non statali o telematici - nonché con gli enti di cui all'art. 22, comma 1, della L. 240/2010, non può in ogni caso superare i 12 anni, anche non continuativi; ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente. Ai fini del computo della durata complessiva dei rapporti di lavoro si tiene conto esclusivamente di rapporti instaurati ai sensi della L. 240/2010 nella formulazione previgente l'entrata in vigore della legge 240/2010.
3. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti.
4. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 Codice civile, non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Il verificarsi di gravi inadempimenti dei doveri didattici e scientifici, anche con riferimento all'attuazione dei programmi di ricerca, costituisce giusta causa di recesso da parte della Scuola. In caso di recesso ciascuna delle parti è tenuta a dare un preavviso pari a 30 giorni; in caso di mancato preavviso da parte del/la ricercatore/trice, l'Amministrazione ha il diritto di



**REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO E LA DISCIPLINA DEI RICERCATORI E DELLE RICERCATRICI
A TEMPO DETERMINATO PRESSO LA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA**

trattenere al dipendente un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato mentre il/la ricercatore/trice, in caso di mancato preavviso da parte dell'Amministrazione, avrà diritto a un'indennità di pari importo.

5. I contratti di cui al presente regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli.
6. L'acquisizione della titolarità dei contratti di cui al presente regolamento costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.
7. Per tutto il periodo di durata dei contratti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.
8. Il contratto di tipo A viene sospeso per tutto il periodo di durata del congedo obbligatorio di maternità e viene prorogato dello stesso periodo.
9. Per il/la titolare di un contratto di tipo B il periodo di congedo obbligatorio di maternità è computato nell'ambito della durata triennale del contratto ma ha facoltà di chiedere, entro la scadenza del contratto, la proroga dello stesso per un periodo non superiore a quello del congedo obbligatorio di maternità.

**Art. 12
(Incompatibilità)**

1. Ai contratti disciplinati dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, commi 9, 10, 11 e 12, della L. 240/2010, che disciplinano le incompatibilità legate alla posizione giuridica di ricercatore/trice e le incompatibilità connesse al regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito.
2. Nel caso in cui la persona vincitrice sia iscritta a un corso di dottorato di ricerca (PhD) o di perfezionamento equipollenti, il contratto potrà essere stipulato previa autorizzazione del Collegio dei docenti del corso.

**Art. 13
(Trattamento economico)**

1. Il trattamento economico spettante a/lle titolari/e dei contratti di tipo A è pari al trattamento annuo lordo iniziale spettante al ricercatore/trice confermato/a a seconda del regime di impegno.
2. Il trattamento economico spettante a/lle titolari/e dei contratti di tipo B è pari al trattamento annuo lordo iniziale spettante al/la ricercatore/trice confermato/a a seconda del regime di impegno elevato del 20%.

**Art. 14
(Proroga del contratto di tipo A)**

1. Il/la Direttore/trice/Coordinatore/trice dell'Istituto/Centro interdisciplinare di adesione, sentito il/la titolare del contratto, nei sei mesi antecedenti la sua scadenza, può proporre al Senato Accademico la proroga per due anni del contratto. La proposta deve essere motivata da esigenze di ricerca e didattica, corredata da una relazione del/la Direttore/trice/Coordinatore/trice dell'Istituto/ Centro interdisciplinare sulle attività di ricerca e didattica svolte dal/la ricercatore/trice nel corso del suo contratto e dal parere favorevole del Consiglio di Classe competente in merito alle attività didattiche svolte.
2. L'attività di didattica e di ricerca svolta dal/la ricercatore/trice nell'ambito del contratto da prorogare è valutata, ai sensi del D.M. previsto dall'art. 24, comma 3, lettera a) della L. 240/2010, da una apposita commissione nominata dal/la Rettore/trice.
3. La Commissione è composta da almeno 3 componenti, proposti dal/la Direttore/trice/Coordinatore/trice dell'Istituto/ Centro interdisciplinare, aventi le caratteristiche definite all'art. 6 commi 4, 5, 6 e 7.



**REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO E LA DISCIPLINA DEI RICERCATORI E DELLE RICERCATRICI
A TEMPO DETERMINATO PRESSO LA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA**

4. La Commissione può effettuare i propri lavori anche in via telematica e, con riferimento alla relazione di cui al comma 1, esprime un giudizio di merito sull'adeguatezza dell'attività di ricerca e didattica svolta nel corso del contratto da prorogare.
5. La Commissione deve concludere i propri lavori entro un mese dalla data in cui è stata nominata e trasmette il suo giudizio al/la Rettore/trice.
6. In caso di esito positivo della valutazione la proposta di proroga, unitamente alla relazione del/la Direttore/trice/Coordinatore/trice di Istituto/ Centro interdisciplinare e alla valutazione della Commissione, è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. La delibera è adottata entro il termine della scadenza del contratto da prorogare.
7. Nel caso in cui il/la ricercatore/trice risulti vincitore di un bando per Responsabile nazionale o locale di un progetto di ricerca finanziato dal MIUR o da altro ente pubblico nell'ambito di programmi rivolti a giovani ricercatori, le procedure per il rinnovo del contratto possono essere intraprese prima del termine stabilito nel comma 1, al fine di assicurare la continuità temporale del contratto nell'esecuzione del progetto.
8. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

**Art. 15
(Periodo di prova)**

1. Il/la titolare del contratto è soggetto/a a un periodo di prova della durata di sei mesi. Durante il periodo di prova ciascuna delle due parti può recedere dal rapporto, a seguito di presentazione di motivazione, in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso.
2. Ai sensi della normativa vigente in materia, il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla sua scadenza.

**Art. 16
(Eventuale chiamata nel ruolo di professore/ssa di II Fascia)**

1. Per quanto previsto dall'art. 24, comma 5, della L. 240/2010 e dal D. M. 4 agosto 2011 n. 344, in presenza delle disponibilità di bilancio e di una previsione specifica nell'ambito della programmazione triennale, nel terzo anno di contratto di tipo B, l'Ateneo valuta ai fini della chiamata nel ruolo di professore/ssa di seconda fascia il/la titolare del contratto, purché abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16 della L. 240/2010. In caso di esito positivo della valutazione, il/la titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori di seconda fascia.
2. Sulla eventuale richiesta di anticipare la valutazione dopo il primo anno del contratto si esprime il Senato Accademico. In caso di autorizzazione all'anticipo della valutazione, il bando dovrà prevedere anche lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del settore scientifico disciplinare di appartenenza del/la titolare del contratto.
3. In caso di esito negativo della valutazione anticipata, il/la titolare conserva il diritto ad essere nuovamente valutato/a nel terzo anno del contratto.
4. La procedura si svolge secondo le previsioni del Titolo III del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione degli artt. 18 e 24 della Legge 240/2010.



**REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO E LA DISCIPLINA DEI RICERCATORI E DELLE RICERCATRICI
A TEMPO DETERMINATO PRESSO LA SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA**

**Art.17
(Norme di rinvio)**

1. Ai titolari dei contratti di cui al presente regolamento si applicano le disposizioni di cui all'art. 24 della L. 240/2010 nella versione previgente l'entrata in vigore della legge 79/2022 e dei decreti attuativi della legge stessa.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento e per quanto compatibili, si applicano le previsioni di legge in materia di ricercatori universitari.

**Art. 17 bis
(Disposizioni transitorie)**

1. In attesa dell'emanazione del decreto ministeriale contenente i gruppi scientifico disciplinari, i riferimenti ad essi si intendono relativi ai settori concorsuali.

**Art. 18
(Entrata in vigore)**

1. Il presente regolamento e le sue modifiche sono emanati con decreto del/la Rettore/trice, pubblicati sull'Albo online della Scuola ed entrano in vigore il giorno successivo alla loro emanazione.